Prima relazione del Nucleo per il Supporto e l'Analisi della Regolamentazione

• •

3.3 DDL "Registro tumori animali"

Come anticipato, nello svolgimento dell'AIR, il NUSAR procede alla valutazione ed alla comparazione tra la situazione normativa, sociale ed economica attuale e quella attesa a seguito dell'attuazione di opzioni alternative. In questa analisi, risultano pertanto fondamentali due passaggi, ovvero:

- ➤ la valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (c.d. "Opzione zero") sezione 3 della "Scheda AIR";
- ➤ la valutazione delle opzioni alternative all'intervento regolatorio sezione 4 della "Scheda AIR".

Queste valutazioni attengono a due diversi ordini di considerazioni. Nel primo caso l'opzione zero va preferita quando la normativa vigente si dimostra più vantaggiosa rispetto a un nuovo intervento pubblico. Essa non va pertanto confusa con un "azzeramento" della regolazione. Nel secondo caso, si valutano opzioni alternative di intervento esaminando i "presupposti", ovvero le condizioni giuridiche, economico-sociali, organizzative e finanziare per la relativa attuazione. Sulla base dei risultati della valutazione delle diverse opzioni, in rapporto agli obiettivi prefissati, viene quindi individuata l'opzione preferita.

Nel caso del DDL "Registro tumori animali", il NUSAR, valutando opzioni alternative di intervento, ha ravvisato che in mancanza di un esplicito obbligo di disciplinare la materia con legge, la possibilità di ricorrere ad una delibera di Giunta fosse la soluzione migliore presentando l'indubbio vantaggio di poter usufruire di un iter di approvazione e di possibile futura modifica del testo estremamente ridotti, senza la necessità di un dispendioso passaggio in Consiglio Regionale. Inoltre, la bontà della scelta di questa opzione è stata suffragata da altri fattori, quali: 1) la già piena operatività del Registro Tumori Animali così come disciplinato dal Piano Regionale Integrato adottato dalla Regione Campania con DGR n. 617 del 2015; 2) l'intervento solo con delibera di Giunta regionale da parte delle altre Regioni (così l'Umbria, la Toscana e il Piemonte); 3) il pieno raggiungimento degli obiettivi attesi anche con l'adozione di una delibera di giunta e non di una legge regionale.

Prima relazione del Nucleo per il Supporto e l'Analisi della Regolamentazione

• •

4. Allegati

Allegato 1: DPGR 137/2016 e allegati

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:

- a) lo Statuto della Regione Campania, approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6, all'articolo 30, prevede che le normative regionali si caratterizzino per la chiarezza e la semplicità dei testi, al fine di assicurarne la qualità;
- b) l'Accordo Interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 promuove la qualità della normativa e la trasparenza del processo al fine di garantire una legislazione comprensibile e chiara, di consentire ai cittadini, alle amministrazioni e alle imprese di comprendere facilmente i loro diritti e obblighi, di prevedere adeguate prescrizioni in materia di relazioni, monitoraggio e valutazione e di evitare l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi;
- c) la legge 28 novembre 2005, n. 246 avente ad oggetto "Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005", all'articolo 14, comma 1, introduce disposizioni volte alla semplificazione della regolamentazione;
- d) la legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11, recante "Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015", prevede che il processo normativo regionale si conformi ai principi di proporzionalità, sussidiarietà, trasparenza, responsabilità, accessibilità, chiarezza e semplicità delle norme, e che a tali fini la Giunta Regionale si avvalga dei seguenti strumenti:
 - 1. Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR);
 - 2. Analisi Tecnico Normativa (ATN);
- e) l'articolo 5 della legge regionale n. 11/2015 espressamente dispone che: "Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai disegni di legge di iniziativa della Giunta, i metodi di analisi e i modelli di ATN, sottoposti a revisione con cadenza non inferiore al triennio.";
- f) l'articolo 6 della legge regionale n. 11/2015 espressamente dispone che: "Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono definiti, con riferimento ai disegni di legge di iniziativa della Giunta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, da concludere con apposita relazione, nonché le relative fasi di consultazione individuando, al contempo, le sezioni: 1) dedicate alla valutazione dell'impatto della ipotesi normativa sulle piccole e medie imprese e gli oneri informativi e i relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese; 2) dedicate alla valutazione del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria come definiti dall'articolo 14 della legge 246/2005; b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR; c) i metodi di analisi e i modelli di AIR, sottoposti a revisione con cadenza non inferiore al triennio; d) i criteri ed i contenuti generali della relazione annuale al Consiglio regionale sullo stato di attuazione dell'AIR.";
- g) con delibera della Giunta regionale n. 256 dell'11 luglio 2014 è stato adottato il Regolamento interno della Giunta regionale della Campania recante norme sul funzionamento interno dell'organo collegiale;

RITENUTO di dover definire, in attuazione della normativa sopra richiamata, i criteri generali e le procedure dell'AIR, le relative fasi di consultazione, le tipologie sostanziali e i casi e le modalità di esclusione dell'AIR, i metodi di analisi e i modelli di AIR e i criteri e i contenuti generali della relazione annuale al Consiglio regionale sullo stato di attuazione dell'AIR;

CONSIDERATO opportuno individuare modelli di relazione AIR e ATN che siano uniformi rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, "Regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246", dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013 recante "Disciplina sul rispetto dei livelli minimi di regolazione previsti dalle direttive europee, nonchè aggiornamento del modello di Relazione AIR, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246" e dalla direttiva del Presidente del Consiglio 10 settembre 2008, recante "Tempi e modalità di effettuazione dell'analisi tecnico-normativa (ATN)";

VISTI:

- a) lo Statuto della Regione Campania;
- b) l'Accordo Interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016;
- c) la legge 28 novembre 2005, n. 246;

- d) la legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11;
- e) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170,
- f) la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2008;
- g) la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2013;
- h) il Regolamento interno della Giunta regionale della Campania di cui alla delibera della Giunta regionale n. 256 dell'11 luglio 2014;

DECRETA

- 1. di approvare il disciplinare allegato (all. 1) al presente decreto recante "Disciplinare per la redazione dell'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e dell'Analisi Tecnico Normativa (ATN) in attuazione degli articoli 5, 6, 7, e 8 della legge regionale 14 ottobre 2015 n. 11";
- 2. di approvare le schede "AIR" e "ATN" allegate al suddetto disciplinare (all. 2 e all. 3);
- 3. di trasmettere il presente decreto al Capo di Gabinetto, al Capo dell'Ufficio Legislativo, ai Capi Dipartimento, ai Direttori Generali, ai Dirigenti degli Uffici Speciali e alle strutture di riferimento, al Direttore Generale dell'Attività Legislativa del Consiglio Regionale, nonché al BURC per la pubblicazione.

DE LUCA

ALLEGATO 1

Disciplinare per la redazione dell'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e dell'Analisi Tecnico Normativa (ATN) in attuazione degli articoli 5, 6, 7, e 8

della legge regionale 14 ottobre 2015 n. 11

Art. 1

Ambito di applicazione

- 1. Per assicurare l'utilità e l'efficacia dell'intervento normativo, ogni disegno di legge d'iniziativa della Giunta Regionale è corredato, per la sua trattazione a norma dello Statuto regionale, dall'Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e dall'Analisi Tecnico Normativa (ATN).
- 2. Il Nucleo per il supporto e l'analisi della regolazione (di seguito NUSAR), ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11, assicura, per conto della Giunta Regionale, la corretta e completa elaborazione dell'AIR e dell'ATN sulla base delle schede allegate al presente Disciplinare e della procedura di seguito illustrata.
- 3. Le schede AIR e ATN costituiscono documentazione a corredo delle proposte di deliberazione di approvazione dei disegni di legge, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Regolamento interno della Giunta regionale della Campania, adottato con Delibera della Giunta regionale n. 256, dell'11 luglio 2014.

Art. 2

Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR)

- 1. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico dell'amministrazione regionale e consiste nella preventiva valutazione socio-economica degli effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese degli interventi normativi proposti, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative, nel rispetto della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005) e della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese) e in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolamentazione 23/CU del 29 marzo 2007.
- 2. La "scheda AIR" è redatta secondo la scheda allegata (all. 2).

Art. 3

Analisi Tecnico Normativa (ATN)

- 1. L'ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, accerta la sua conformità alle fonti sovraordinate e il rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali e dà conto della giurisprudenza esistente, della pendenza di giudizi di costituzionalità, sul medesimo o analogo oggetto, di eventuali progetti della stessa materia già in corso, della correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi contenuti nel testo della normativa proposta, nonché delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti e di eventuali precedenti interventi di delegificazione.
- 2. L'ATN, nel rispetto della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005) e in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolamentazione 23/CU del 29 marzo 2007, verifica in particolare: a) la necessità dell'intervento normativo, considerando anche la possibilità di non intervenire (cosiddetta opzione zero); b) l'incidenza ed il coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti della Regione e degli enti locali; c) la compatibilità dell'intervento con l'ordinamento nazionale e quello dell'Unione Europea; d) l'analisi delle interrelazioni tra i diversi livelli di produzione normativa per superare la frammentarietà del quadro normativo; e) la verifica dell'assenza di rilegificazioni e del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa; f) gli eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni al fine di tradurli in norme abrogative espresse.
- 3. La "scheda ATN" è redatta secondo la scheda allegata (all. 3).

Art. 4

Procedura di redazione dell'AIR e dell'ATN

- 1. Ai fini della redazione di un disegno di legge, la struttura amministrativa competente, sulla base delle indicazioni dell'Assessore di riferimento, svolge un'adeguata istruttoria ed elabora, a conclusione, le linee generali dell'intervento normativo.
- 2. Ai fini dell'elaborazione delle linee di intervento di cui al comma precedente, la struttura proponente il disegno di legge procede a consultare i portatori di interessi particolari pubblici o privati destinatari degli effetti diretti ed indiretti dell'ipotesi di intervento normativo, così da quantificare, anche in termini economici, l'impatto della proposta e verificarne l'utilità per la collettività.
- 3. Le consultazioni possono essere svolte anche per via telematica ovvero attraverso il sito *internet* istituzionale della Regione o secondo le modalità ritenute più opportune dalla struttura proponente.
- 4. Al termine dell'istruttoria, la struttura proponente trasmette, tramite posta elettronica istituzionale (PEI) al NUSAR, all'indirizzo e-mail nusar@regione.campania.it, le linee generali dell'intervento normativo e gli esiti delle consultazioni.

- 5. Il NUSAR, entro 3 giorni dalla ricezione degli elementi di cui al comma precedente, provvede a redigere la "Scheda AIR" richiedendo agli uffici competenti, in caso di particolare complessità della materia, un supplemento di istruttoria.
- 6. Sulla base delle risultanze dell'AIR, la struttura proponente, con il supporto dell'Ufficio Legislativo e sulla base delle indicazioni dell'Assessore competente, elabora il disegno di legge e lo trasmette, con la relativa quantificazione degli oneri finanziari effettuata dalla Direzione Generale per le risorse finanziarie, al NUSAR per la redazione della "Scheda ATN".
- 7. Il disegno di legge completo di relazione illustrativa, "Scheda AIR" e "Scheda ATN", è trasmesso alla Giunta regionale secondo quanto previsto dal Regolamento interno della Giunta regionale della Campania di cui alla DGR n. 256/2014.

Art. 5

Relazione annuale

- 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il NUSAR predispone una relazione sintetica che dia conto delle AIR e delle ATN redatte e delle modalità seguite per la loro redazione, evidenziando, ove presenti, criticità applicative.
- 2. La Giunta regionale adotta la relazione di cui al comma precedente e la trasmette al Consiglio regionale.

Art. 6

Norme finali

- 1. Su motivata richiesta dell'Assessore proponente un disegno di legge, la Giunta regionale può consentire l'esenzione dall'AIR nei casi di necessità ed urgenza. La delibera della Giunta regionale di approvazione del disegno di legge prende atto della richiesta di esenzione.
- 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente disciplinare:
 - 1. i disegni di legge di revisione statutaria;
 - 2. il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale, i disegni di legge collegati e il DEFR, nonché le loro variazioni ed il rendiconto generale presentati dalla Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 61 dello Statuto regionale;
 - 3. i disegni di legge di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

ALLEGATO N. 2

SCHEDA AIR

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>							
Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione	La sezione illustra il contesto in cui si colloca l'iniziativa di regolazione, l'analisi dei problemi esistenti, le ragioni di opportunità dell'intervento di regolazione, le esigenze e gli obiettivi che l'intervento intende perseguire.							
	In particolare, la sezione contiene i seguenti elementi:							
	 la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate; l'indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo; la descrizione degli indicatori che consentono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR; l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio. La sezione indica eventualmente le fonti informative utilizzate per i diversi profili dell'analisi.							
Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento	La sezione descrive le consultazioni effettuate con i destinatari pubblici e privati dell'iniziativa di regolazione o delle associazioni rappresentative degli stessi, indicando le modalità seguite, i soggetti consultati e le risultanze emerse ai fini dell'analisi d'impatto.							
	La sezione indica, eventualmente, le ragioni del limitato o mancato svolgimento delle consultazioni.							
	Nelle consultazioni di cui alla presente sezione non rientrano i pareri di organi istituzionali.							
Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione	La sezione descrive la valutazione dell'opzione del non intervento («opzione zero»), indicando i prevedibili effetti di tale scelta, con particolare riferimento ai destinatari e agli obiettivi di							

(opzione zero)	cui alla sezione 1.
Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio	La sezione descrive le opzioni alternative di intervento regolatorio, inclusa quella proposta, esaminate nel corso dell'istruttoria, con particolare attenzione alle ipotesi formulate dai soggetti interessati nelle fasi di consultazione. La sezione illustra, inoltre, i risultati della comparazione tra le opzioni esaminate, eventualmente basata anche sulla stima degli effetti attesi.
Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI	 La sezione descrive l'intervento regolatorio prescelto, riportando: gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti; l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese; l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, comunicazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale, nonché sulle politiche giovanili	Tale sezione si applica esclusivamente con riferimento agli interventi suscettibili di avere un impatto significativo sulle imprese. La sezione dà conto della coerenza e compatibilità dell'opzione prescelta con il corretto funzionamento concorrenziale dei mercati, dando conto a domande quali: 1. la previsione normativa limita il numero o la tipologia dei fornitori di un determinato bene o servizio (restrizioni all'accesso)? 2. la previsione normativa riduce le possibilità competitive dei fornitori (restrizioni dell'attività)? 3. la previsione normativa riduce gli incentivi dei fornitori a competere (restrizioni delle possibilità competitive)? La sezione descrive infine l'eventuale impatto della proposta normativa sulle politiche volte a favorire l'inserimento sociale e lavorativo dei giovani e ad incentivare lo sviluppo di forme di imprenditorialità giovanile.
Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione	 La sezione descrive: i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio; le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;

	 3. gli strumenti e le modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio; 4. i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio. 						
Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea	La sezione dà conto del rispetto del livello minimo di regolazione comunitaria e, dunque, della coerenza dell'opzione proposta con l'obiettivo di non introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi se non sono strettamente necessari.						
	Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee:						
	 l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive; l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari; l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive. 						
	Nella sezione sono esposte le eventuali circostanze eccezionali in relazione alle quali si rende strettamente necessario il superamento del livello minimo di regolazione europea.						

ALLEGATO N. 3

SCHEDA ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>					
1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale	La sezione è volta a verificare: 1. il rispetto dell'ordinamento UE ed in particolare i principi in materia di libera concorrenza; 2. l'esistenza di procedure di infrazione sulla tematica oggetto di regolazione; 3. il rispetto dei principi dell'ordinamento internazionale.					
2) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale	La sezione verifica l'eventuale violazione di: 1. profili di legittimità costituzionale; 2. particolari principi concorrenti della legislazione statale.					
3) Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	Nella sezione si dà conto del rispetto dei principi contenuti nello Statuto regionale.					
4) Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti vigenti delle Regioni e degli enti locali	 La sezione valuta: 1. l'esistenza di norme di pari contenuto confliggenti; 2. la possibilità di coordinare l'intervento con le disposizioni in vigore. 					
5) Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	 La sezione verifica: la possibilità di inserire eventuali misure di semplificazione procedimentale; la presenza di duplicazioni di funzioni di Comitati, commissioni, osservatori e la possibilità di sopprimere o ridurre quelli esistenti; la possibilità di ricorrere alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti; l'esistenza di disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente; l'assenza di rilegificazioni; 					

	 gli eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni, al fine di tradurli in norme abrogative espresse.
6) Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	La sezione dà conto dell'esistenza di disegni di legge o emendamenti all'esame del Consiglio regionale volti ad introdurre materie analoghe o a perseguire le medesime finalità.
7) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto	 Nella sezione sono individuati: eventuali principi giurisprudenziali che dettano le linee interpretative in materia; eventuali giudizi di costituzionalità pendenti.
8) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi	La sezione indica: 1. la tipologia di eventuali provvedimenti attuativi; 2. la congruenza dei termini previsti per la loro adozione
Sezione 9 – Impatto sul bilancio regionale e oneri burocratici	La sezione riporta la quantificazione delle spese delle misure previste dal provvedimento e il suo impatto sul bilancio regionale, dando conto e informazione delle coperture identificate alla luce del parere reso dalla Direzione generale Risorse Finanziarie alla Giunta regionale.

DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI



Il Responsabile del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato **Maurizio Ricciardelli**

REG / / /
DEL / / NUMERO

Spett.le

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie

affariregionali@pec.governo.it segreteriatecnica.poat@palazzochiqi.it

Bologna 5 aprile 2017

Oggetto: Relazione sulle attività in merito alle esperienze di AIR, ATN, e VIR svolte dalla Regione Emilia-Romagna (anno 2016)

Facendo seguito alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri DAR 00004939 P-4.23.2.1 del 20 marzo 2017 con la quale è stata richiesta la trasmissione, con riferimento all'anno 2016, degli elementi informativi riguardanti l'attività delle regioni in merito alle esperienze di AIR e VIR svolte da detti Enti, ai fini della predisposizione della relazione annuale al Parlamento ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 170 del 2008, la Regione Emilia-Romagna illustra quanto segue.

SOMMARIO

- 1. LA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. LA LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 2011.
- 2. L'ATTUAZIONE DELLA TERZA LINEA DI AZIONE PER LA SEMPLIFICAZIONE NEL 2016: 2.1. LE LEGGI DI SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA; 2.2. L'ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN) E ANALISI TECNICO-FINANZIARIA; 2.3. L'ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE (AIR) E TEST MPMI; 2.4. LA VALUTAZIONE DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE (V.I.R.) E LE CLAUSOLE VALUTATIVE.

Viale Aldo Moro 1	051.52	7.5954-	5942 E									
40127 Bologna	Fax	x 051.527.7810 PEC: dgreii@postacert.regione.emilia-roma					-romag	ına.it				
_			INDICE	LIV 1	LIV 2	LIV 3	LIV 4	LIV 5		ANNO	NUM	SUB.
A uso interno DP	1	Classif.							Fasc.			

Regione Emilia-Romagna

1. LA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. LA LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 2011.

I temi della qualità della regolazione sono da tempo all'attenzione delle politiche della Regione Emilia Romagna. Lo Statuto regionale contiene alcune norme di riferimento costituite dall'art. 28 (in materia di poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa nella fase della progettazione e dell'elaborazione normativa), dall'art. 53 (in materia di impatto delle leggi e redazione dei testi) e dall'art. 54 (dedicato ai testi unici). Nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa vi è un intero Titolo che contiene norme che indirizzano l'attività legislativa, di programmazione e regolamentare verso la razionalizzazione e semplificazione, la chiarezza degli obiettivi, il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione di efficacia delle politiche.

Come già ampiamente illustrato nelle precedenti relazioni, la Regione Emilia-Romagna ha adottato, ormai più di cinque anni fa, la legge n. 18 del 7 dicembre 2011, recante "Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale, istituzione della sessione di semplificazione", con la quale si sta attuando una serie di interventi al fine di raggiungere degli effettivi livelli di semplificazione sia sul versante legislativo in termini di riduzione e miglioramento della produzione normativa sia sul versante amministrativo in termini di riduzione degli oneri amministrativi in capo ai cittadini e alle imprese.

Sul versante della semplificazione legislativa, la legge n. 18 ha individuato una serie di principi-guida finalizzati a sviluppare la qualità degli atti normativi, quali la puntuale analisi delle interrelazioni tra i diversi livelli di produzione normativa, al fine di contribuire al superamento della frammentarietà del quadro normativo e la chiarezza dei dati normativi; l'applicazione dei meccanismi di valutazione preventiva dell'impatto degli atti normativi sulla vita di cittadini e imprese secondo la disciplina statale dell'analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.); l'introduzione sistematica negli atti normativi delle clausole valutative e dell'analisi costi-benefici anche attraverso la "misurazione degli oneri amministrativi (M.O.A.). La legge n. 18 ha altresì istituito la "Sessione di semplificazione", cioè una sessione di lavori dell'Assemblea Legislativa dedicata al tema della semplificazione; tale sessione rappresenta un impegno e un'occasione annuale per la riflessione generale sul miglioramento della qualità normativa e dell'azione amministrativa regionale e locale, e per l'espressione di indirizzi generali alla Giunta relativamente all'attività della Regione in questo ambito, nell'anno di riferimento. In occasione delle due Sessioni

Regione Emilia-Romagna

di semplificazione – svoltesi rispettivamente nel novembre 2012 e nel dicembre 2013 - sono state approvate ed implementate sei linee d'azione per la semplificazione. In particolare l'attuazione della Terza Linea – dedicata a "Gli strumenti per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto della regolamentazione nell'esperienza della Regione – AIR, VIR e ATN" - mediante la costituzione di un gruppo tecnico tematico ad essa dedicato ha consentito l'adozione di una serie di misure significative di semplificazione. Il fondamento teorico-programmatico e lo strumento operativo per conseguire da parte della Regione un'effettiva semplificazione in termini qualitativi e qualitativi della propria produzione normativa sono rappresentati da un ampio Documento in cui sono stati illustrati il contesto europeo, statale e regionale in cui si sono sviluppati i temi e gli strumenti della qualità della regolazione e sono state formulate indicazioni metodologiche e proposte operative al fine di incrementare e rendere più efficace l'utilizzo degli stessi nell'ordinamento regionale, anche in relazione al cd. "ciclo della normazione" (programmazione, realizzazione dei testi, attuazione della normativa, valutazione successiva e riprogrammazione).

2. L'ATTUAZIONE DELLA TERZA LINEA DI AZIONE PER LA SEMPLIFICAZIONE NEL 2016

2.1. Le leggi di semplificazione normativa

Il tema della qualità della regolazione e con esso quello della necessità di uno snellimento del corpus normativo non sono nuovi e sono da tempo all'attenzione del legislatore regionale. In attuazione delle sue indicazioni, a partire dal 2013 è stata avviata un'attività di ricognizione delle disposizioni normative vigenti finalizzata alla forte riduzione del patrimonio normativo della Regione Emilia-Romagna. L'attività di ricognizione si è basato su un metodo ormai collaudato, articolato su più fasi: una prima fase di ricognizione delle disposizioni normative; una seconda fase di classificazione delle normative tra quelle abrogabili in quanto superate, quelle da modificare e quelle accorpabili; una terza fase di raccolta delle normative e delle disposizioni abrogabili e contestuale valutazione degli effetti delle abrogazioni su altre normative; infine, la fase di elaborazione del progetto legislativo in cui viene disposta l'abrogazione, vengono disciplinati gli effetti e vengono elencate le disposizioni da abrogare. Tale attività ha portato all'approvazione della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 27 (Abrogazioni di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali) con cui è stata disposta l'abrogazione

Regione Emilia-Romagna

di 66 tra leggi e regolamenti regionali e più di 20 disposizioni normative; della legge 16 luglio 2015, n. 10 (Collegato alla legge comunitaria regionale 2015 - Abrogazioni di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali) con cui è stata disposta l'abrogazione di 39 tra leggi e regolamenti regionali e 45 disposizioni normative; e, da ultimo, della legge 30 maggio 2016, n. 10 (Collegato alla legge comunitaria regionale 2016 - Abrogazioni di leggi regionali) che con cui sono state abrogate 53 leggi regionali. Queste ultime due leggi sono state concepite altresì come strumento di attuazione del sistema di revisione normativa analogo a quello che a livello dell'Unione europea viene attuato ogni anno con il citato "Programma Refit", di cui alla comunicazione COM (2014) 192 "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT): situazione attuale e prospettive". Tale attività ha pertanto assunto carattere permanente, concentrandosi ogni legge sull'analisi ed eventuale abrogazione delle normative regionali approvate nell'arco di un decennio, a cominciare dal primo decennio di produzione normativa (1971-1980), per poi esaminare il secondo decennio (1981-1990) fino ad arrivare, con il progetto attualmente in corso di elaborazione e di prossima approvazione, al decennio 1991-2000.

2.2. Analisi tecnico-normativa (ATN) e analisi tecnico-finanziaria

L'analisi tecnico-normativa viene svolta sui progetti di legge di iniziativa dell'esecutivo da parte del Servizio "Affari legislativi e Aiuti di Stato" della Giunta mediante una scheda per l'analisi tecnico-normativa e la valutazione preventiva dell'impatto del progetto di legge di cui il Servizio si è dotato per svolgere l'istruttoria dei progetti di legge. Il contenuto di tale scheda è stato definito rielaborando il modello proposto per gli atti statali nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008, "Tempi e modalità di effettuazione dell'analisi tecnico-normativa". La scheda di ATN utilizzata per l'istruttoria normativa in realtà è molto più ricca di elementi rispetto al modello statale in quanto, oltre a contenere gli elementi minimi e tipici di un'analisi tecnico-normativa (cioè, le ragioni e gli obiettivi dell'intervento; la compatibilità con l'ordinamento europeo, nazionale e regionale; gli elementi di qualità sistematica e redazionale del testo), contiene la descrizione del percorso attuativo della proposta normativa: previsione di poteri sostitutivi; incidenza sui procedimenti amministrativi pendenti e norme transitorie; eventuale previsione di atti successivi con valutazione della congruità del termine per la loro adozione; effetti abrogativi